

REGOLAMENTO ANCE VICENZA

Approvato dal Consiglio generale il 21 maggio 2024

SOMMARIO

Titolo primo – Costituzione, sede e scopi

| | |
|------------------------------|--------|
| Art. 1 – Costituzione | pag. 3 |
| Art. 2 – Scopi | pag. 3 |
| Art. 3 – Rapporti con l'Ance | pag. 4 |

Titolo secondo – Sistema associativo

| | |
|---|--------|
| Art. 4 – Sistema associativo | pag. 5 |
| Art. 5 – Ammissione dell'impresa associata e cessazione | pag. 5 |
| Art. 6 – Diritti delle imprese associate | pag. 5 |
| Art. 7 – Obblighi delle imprese associate | pag. 6 |
| Art. 8 – Imprese assistite | pag. 6 |
| Art. 9 – Soci aggregati | pag. 6 |
| Art. 10 – Contributi | pag. 7 |
| Art. 11 – Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni Territoriali | pag. 7 |
| Art. 12 – Anagrafe | pag. 7 |

Titolo terzo – Governance

| | |
|--|---------|
| Art. 13 – Governance | pag. 8 |
| Art. 14 – Eleggibilità alle cariche sociali | pag. 8 |
| Art. 15 – Durata e requisiti delle cariche sociali | pag. 8 |
| Art. 16 – Assemblea dei soci ordinari - Costituzione | pag. 9 |
| Art. 17 – Convocazioni – Deliberazioni - Verbali | pag. 9 |
| Art. 18 – Attribuzioni dell'Assemblea | pag. 9 |
| Art. 19 – Consiglio Generale - Composizione | pag. 10 |
| Art. 20 – Consiglio Generale - Attribuzioni | pag. 10 |
| Art. 21 – Riunioni e Deliberazioni | pag. 11 |
| Art. 22 – Presidenza – elezione, durata e attribuzioni | pag. 11 |
| Art. 23 – Commissione di Designazione | pag. 12 |
| Art. 24 – Vice Presidente | pag. 12 |
| Art. 25 – Commissioni referenti | pag. 12 |
| Art. 26 – Il Tesoriere | pag. 13 |
| Art. 27 – Il Collegio dei Garanti contabili | pag. 13 |
| Art. 28 – I Probiviri | pag. 13 |
| Art. 28 bis – Coordinamento Giovani Imprenditori Edili | pag. 15 |

Titolo quarto – Gestione economico finanziaria e amministrazione del fondo comune

| | |
|--|---------|
| Art. 29 – Autonomia finanziaria e patrimoniale | pag. 15 |
| Art. 30 – Segreteria | pag. 15 |
| Art. 31 – Fondo comuna | pag. 15 |
| Art. 32 – Amministrazione e gestione | pag. 16 |
| Art. 33 – Esercizio finanziario – Bilancio | pag. 16 |

Titolo quinto – Disposizioni finali

| | |
|--|---------|
| Art. 34 – Durata – Scioglimento – Aggregazioni | pag. 16 |
| Art. 35 – Disposizioni generali | pag. 16 |
| Art. 36 – Richiamo allo Statuto dell'Ance e di Confindustria Vicenza | pag. 17 |
| Art. 37 – Controversie | pag. 17 |
| Art. 38 – Norma di collegamento organizzativo | pag. 17 |
| Art. 39 – Norma transitoria | pag. 17 |

Regolamento ANCE Vicenza

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 Costituzione

Ance Vicenza é costituita nell'ambito di Confindustria Vicenza e ha sede in Vicenza, Piazza Castello 3. Ance Vicenza si avvale del logo Ance in coerenza con le modalit  stabilite dall'Ance stessa. Il presente Regolamento   predisposto in conformit  al Regolamento tipo approvato da Ance e Confindustria, nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto di Ance e Confindustria, ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di ANCE Vicenza e del Consiglio Generale di Confindustria Vicenza. Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione del Regolamento da parte di ANCE Vicenza. Il presente Regolamento disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi di ANCE Vicenza, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, nonch  la loro autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

ART. 2 Scopi

Ance Vicenza, nel quadro dei fini statuari e delle politiche generali di Confindustria Vicenza, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni. A tal fine Ance Vicenza, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del c.c.n.l. e in conformit  alle direttive dell'Ance;
- c) avvalendosi anche della struttura di Confindustria Vicenza, tramite apposito contratto di servizio:
 - presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorit  e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attivit  produttive del settore;
 - interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive e individuali di lavoro sui compiti della struttura;
 - fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
 - sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di impresa e di altri idonei organismi;
 - provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relative ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e la partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici o privati.

- assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti.

- promuove la pubblicazione di periodici, riviste, monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;

- promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;

d) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;

e) designa i propri rappresentanti nei competenti organi di Confindustria Vicenza e nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati da Confindustria Vicenza, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

f) esercita, in via esclusiva, la gestione politica, economica e patrimoniale degli enti bilaterali di settore territoriali con totale autonomia nel loro governo;

g) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;

h) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;

i) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese edili associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;

k) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere i fini sociali, di Ance Vicenza.

Ance Vicenza svolge il ruolo di interlocutore preminente delle istituzioni e dei soggetti decisionali sulle politiche nel campo delle infrastrutture, dell'edilizia e delle costruzioni.

Nel puntuale rispetto della ripartizione dei ruoli e delle competenze in materia di infrastrutture, ANCE Vicenza, in stretto ancoraggio al suo perimetro di rappresentanza, è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, fermo restando le competenze specifiche delle altre componenti del sistema e quelle generali di Confindustria Vicenza sui fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'utenza industriale, dell'ammodernamento del territorio e dello sviluppo del territorio.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi di Ance Vicenza sono concordate, a cura del Presidente di Ance Vicenza stessa, con la Presidenza di Confindustria Vicenza.

ART. 3 – Rapporti con l'Ance

Ance Vicenza aderisce all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

Ance Vicenza adotta il codice etico dell'Ance e di Confindustria Vicenza quale parte integrante del proprio Regolamento. L'adesione di Ance Vicenza all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità di Ance Vicenza con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 dello Statuto Ance.

Le imprese che aderiscono ad Ance Vicenza, oltre agli obblighi connessi all'adesione a Confindustria Vicenza ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della stessa, hanno l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti di Ance e dell'Organismo associativo regionale dell'edilizia.

TITOLO SECONDO SISTEMA ASSOCIATIVO

ART. 4 Sistema associativo

Ance Vicenza inquadra, in conformità agli accordi Ance-Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;

b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari detti anche imprese ordinarie, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite. Tali imprese possono svolgere, anche parzialmente, e con un solo ramo di azienda una delle attività previste dal comma uno.

E' facoltà di Ance Vicenza prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, come regolate all'art.2.

ART. 5 Ammissione dell'impresa associata e cessazione

Sono soci ordinari di Ance Vicenza le imprese edili ed affini che aderiscono a Confindustria Vicenza ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – Ance ai sensi dello Statuto di questa, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse.

La domanda di ammissione a socio ordinario di Ance Vicenza o la cessazione sono esaminate preventivamente dal Consiglio Generale e comunicate a Confindustria Vicenza che, in base al parere di Ance Vicenza, le delibera nella prima riunione utile dell'organo competente. Le specifiche modalità organizzative sono stabilite congiuntamente da Ance Vicenza e da Confindustria Vicenza, nel rispetto degli Accordi Ance-Confindustria di cui all'art. 4.

ART. 6 Diritti delle imprese associate

Dall'adesione a Confindustria Vicenza e dall'appartenenza ad Ance Vicenza derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento. Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da Confindustria Vicenza nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela. Alle imprese associate competono i diritti di elettorato attivo e passivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

ART. 7 Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza ad Ance Vicenza comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare, oltre allo Statuto e ai Regolamenti di Confindustria Vicenza, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti di Ance Vicenza ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra Ance Vicenza e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) rispettare i doveri previsti dall'articolo 5 dello Statuto di Confindustria Vicenza;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti da Ance Vicenza per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;
- e) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella provincia di Vicenza, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- f) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza di Ance Vicenza;
- g) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

ART. 8 Imprese Assistite

Fanno parte di Ance Vicenza in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa edile di Vicenza che non siano soci ordinari. Le imprese assistite hanno diritto a richiedere l'accesso al sito di Confindustria Vicenza, ove sono contenute le informazioni predisposte per i soci ordinari di ANCE Vicenza.

Le imprese assistite non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

ART. 9 Soci aggregati

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuna di esse nei confronti di Ance Vicenza sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente. A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, Ance trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato. I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

ART. 10 Contributi

Le imprese edili sono tenute a rispettare le disposizioni contributive stabilite da Confindustria Vicenza per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità di Ance Vicenza che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche di Ance Vicenza stessa. Il Consiglio Generale di Ance Vicenza può fissare una contribuzione destinata all'esclusivo finanziamento delle attività di Ance Vicenza stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune di Ance Vicenza, di cui all'art. 31, che è distinto dal patrimonio di Confindustria Vicenza del quale non fa parte. Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa. In caso di inadempienza l'Ance potrà applicare le misure sanzionatorie all'uopo previste dallo Statuto nei confronti di Ance Vicenza. Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione di Ance Vicenza e per quelli eseguiti nella circoscrizione di Ance Vicenza stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'Ance, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'Ance.

Con riferimento alle sole imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art.9, secondo comma.

ART. 11 Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

Ance Vicenza, avvalendosi anche della struttura di Confindustria Vicenza fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'Ance che svolgono attività nella circoscrizione di Ance Vicenza, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'Ance, di cui al precedente art.10.

ART. 12 Anagrafe

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe di Confindustria Vicenza e del registro delle imprese confederale, presso Ance Vicenza viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate ordinarie, delle imprese assistite, nonché delle imprese aggregate appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'Ance, delle imprese aggregate appartenenti ai soci aggregati di Ance e di eventuali altre categorie. Ance Vicenza è obbligata a tenere costantemente aggiornata l'anagrafe delle imprese edili associate ed a comunicare all'Ance le variazioni secondo le modalità stabilite da quest'ultima. Per la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese aggregate, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti da Ance Vicenza, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO GOVERNANCE

ART. 13 Governance

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Generale
- c) Il Presidente e il Vice Presidente
- d) Organi di controllo:
 - il Collegio dei Garanti contabili
 - i Probiviri
- e) il Tesoriere

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Coordinamento Giovani Edili ed è facoltà di Ance Vicenza prevedere altri Organi non direttivi. Gli organi di Ance Vicenza sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART. 14 Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di Ance Vicenza sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale. Per rappresentanti si intendono quelli indicati nell'articolo 9.3 e 9.4 del Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Vicenza.

Alla carica di Probiviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART. 15 Durata e requisiti delle cariche sociali

La durata e i requisiti delle cariche sociali sono disciplinate dalle relative disposizioni contenute nel Titolo III, del Regolamento Associativo di Confindustria Vicenza, nonché, per quanto in esso non previsto dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Vicenza.

Nei casi di decadenza indicati dall'articolo 10 del Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Vicenza, la stessa è dichiarata dal Consiglio Generale di Ance Vicenza e, a tal fine, il Presidente d'intesa con il Vice Presidente, sottopone al Consiglio Generale di Ance Vicenza stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento. La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti da Ance Vicenza in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale di Ance Vicenza a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all'art. 28.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

ART. 16 Assemblea dei soci ordinari - Costituzione

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 5. Le imprese associate intervengono in Assemblea attraverso propri rappresentanti, anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale necessari per l'accesso alle cariche direttive, o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare. Ogni socio partecipa all'Assemblea con un numero di voti definiti secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 8 dello Statuto di Confindustria Vicenza.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della completa regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance. I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione.

L'attribuzione dei voti viene effettuata a cura della struttura secondo la procedura prevista per l'assemblea dei Soci di Confindustria Vicenza.

ART. 17 Convocazioni - Deliberazioni - Verbali

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8 dello Statuto di Confindustria Vicenza, negli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Vicenza e nell'articolo 9 del Regolamento Associativo di Confindustria Vicenza.

ART. 18 Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività di Ance Vicenza sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e su proposta di questi, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) eleggere un numero non inferiore a 5 e non superiore a 8 di componenti il Consiglio Generale di Ance Vicenza;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti Contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività di Ance Vicenza presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare e approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h) deliberare sulle direttive di ordine generale che Ance Vicenza dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.

Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale di Confindustria Vicenza;

- b) deliberare in merito allo scioglimento di Ance Vicenza a norma del successivo art. 34;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni e/o aggregazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

ART. 19 Consiglio Generale - Composizione

Il Consiglio Generale di Ance Vicenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dai componenti eletti dall'Assemblea dei Soci, dall'ultimo Past President e dai Presidenti degli Enti Bilaterali, qualora rappresentanti di imprese Ance e per la durata del loro mandato. È componente di diritto il Presidente del Coordinamento Giovani Imprenditori Edili ove costituito. Fanno parte del Consiglio Generale senza diritto di voto i Provirati e i componenti del Collegio dei Garanti contabili.

E' facoltà del Presidente, previo assenso del Consiglio generale, invitare, senza diritto di voto, in modo permanente alle riunioni del Consiglio generale anche altri rappresentanti di imprese aderenti ad Ance Vicenza o ad altre Sezioni Merceologiche di Confindustria Vicenza.

Se, nel corso del mandato vengono a mancare il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere o uno dei componenti del Consiglio Generale, gli stessi saranno sostituiti secondo le regole stabilite nello Statuto e nei Regolamenti di Confindustria Vicenza.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'Ance nazionale provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

ART. 20 Consiglio Generale - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare su proposta del Presidente i rappresentanti di Ance Vicenza in Enti e Organismi esterni di cui all'art.2, punti d) ed e);
- c) nominare, su proposta del Presidente, i coordinatori delle commissioni referenti ed eventualmente, apposite commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) predisporre e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune di Ance Vicenza e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;

- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.22;
- l) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- m) approvare il Regolamento del Coordinamento giovani imprenditori edili, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- n) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi di Ance Vicenza, ai sensi dell'art. 15;
- o) deliberare ai sensi dell'art.5, secondo comma;
- p) deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all'art. 8;
- q) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'Accordo nazionale di cui all'art. 9, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione.
- r) approvare, su proposta del Presidente, l'eventuale accordo di servizio con Confindustria per l'erogazione dei servizi alle imprese di ANCE Vicenza.

ART. 21 Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Generale di Ance Vicenza si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto. Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Segretario che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

ART. 22 Presidenza - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente di Ance Vicenza è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato non consecutivo.

A tal fine la Commissione di cui all'art.23, al termine delle consultazioni, individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di Ance Vicenza nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno di Ance Vicenza.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Generale, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare Ance Vicenza in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;

- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante di Ance Vicenza;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività di Ance Vicenza;
- f) sovrintendere alle attività di ANCE Vicenza;
- g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria di Ance Vicenza;
- h) curare che tutti gli atti di Ance Vicenza siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) in casi straordinari di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale di Ance Vicenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.
- l) proporre all'Assemblea i nominativi del Vice Presidente e del Tesoriere;
- m) proporre al Consiglio Generale di Ance Vicenza le nomine negli enti esterni.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare Ance Vicenza nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Confindustria Vicenza. Egli rappresenta altresì Ance Vicenza in seno all'Associazione nazionale costruttori edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

ART. 23 Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Proibiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal codice etico. Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione. Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

ART. 24 Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.22, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo. Ulteriori rielezioni sono consentite trascorso almeno un mandato di vacatio. Al Vice Presidente compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

ART. 25 Commissioni Referenti

Nell'ambito di Ance Vicenza possono essere costituite Commissioni Referenti per materia. Il coordinamento di ognuna delle Commissioni è affidato ad un Coordinatore nominato dal Consiglio generale su proposta del Presidente. Ciascuna Commissione è costituita da Componenti nominati dal Consiglio Generale di Ance Vicenza

in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate, tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari e nel rispetto delle regole stabilite dagli articoli 20 e 21 del Regolamento Associativo di Confindustria Vicenza. È compito delle Commissioni Referenti di elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio Generale di Ance Vicenza.

ART. 26 Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi. È componente del Consiglio Generale di Ance Vicenza.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale di Ance Vicenza, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente. Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli art. 32 e 33 e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivo e Preventivo, presentate dal Consiglio Generale di Ance Vicenza all'Assemblea. Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente al Vice Presidente

ART. 27 Il Collegio dei Garanti contabili

Il Collegio dei Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi aventi idonei requisiti, eletti, dall'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio. L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi. I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi. Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti. Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria di Ance Vicenza e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo. I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale di Ance Vicenza e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci, all'Assemblea. Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti. Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

ART. 28 I Probiviri

Le relazioni organizzative e funzionali tra i Probiviri del sistema Ance e del sistema Confederale sono definite dall'Addendum all'Accordo Ance-Confindustria del 25 maggio 2016, sottoscritto il 22 dicembre 2017, e da sue eventuali successive modificazioni e integrazioni. L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi. Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna ad Ance Vicenza. Spetta ai Probiviri, costituiti in

Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e Ance Vicenza, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri. Il deposito cauzionale deve essere versato in favore di Ance Vicenza ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Vicenza tra quelli eletti dall'Assemblea. La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Probiviro di fiducia. Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale. L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente di Ance Vicenza ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente di Ance Vicenza ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance nazionale. In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio. Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

L'interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa di Ance Vicenza è di esclusiva competenza dei Probiviri, che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri di Confindustria Vicenza al fine di garantire il massimo raccordo operativo. Le decisioni dei Probiviri di cui al precedente comma sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale. Salvo quanto previsto dall'art. 15 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti. In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri di Ance Vicenza, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria. In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado. Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6

gennaio di ogni anno. Nel caso di controversie tra Ance Vicenza oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Vicenza, non appartenenti ad Ance Vicenza, o con la stessa Confindustria Vicenza, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto di Confindustria Vicenza, mentre l'appello compete ad un Collegio congiunto secondo quanto previsto al punto 3 dell'Addendum di cui al primo comma del presente articolo. Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di Confindustria Vicenza.

Art. 28 bis Coordinamento-Giovani Imprenditori Edili

Il Coordinamento Giovani Imprenditori Edili è costituito con proprio regolamento in linea con le norme di formazione e funzionamento del Regolamento dei giovani imprenditori edili approvato dallo Statuto Ance.

TITOLO QUARTO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

ART. 29 Autonomia finanziaria e patrimoniale

In forza dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale derivanti dalle fonti autonome del settore, Ance Vicenza gode di autonomia finanziaria e patrimoniale, con facoltà di acquisire beni mobili e immobili. A tal fine Ance Vicenza provvede a richiedere l'attribuzione di un proprio codice fiscale e ad aprire un proprio conto corrente bancario. Condotte lesive dell'autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale di Ance Vicenza costituiscono causa di Commissariamento che verrà adottato in base alle disposizioni dello Statuto di Ance.

ART. 30 Segreteria

All'organizzazione e al funzionamento di Ance Vicenza è preposto un Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Generale dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività di Ance Vicenza. Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi di Ance Vicenza e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Presidente di ANCE Vicenza e il Direttore di Confindustria Vicenza, di concerto, individuano e nominano il Segretario di ANCE Vicenza. Il Segretario fa parte dell'organico di Confindustria Vicenza. Il Segretario, per le materie trasversali comuni a più settori industriali si coordina con il Direttore di Confindustria Vicenza.

ART. 31 Fondo Comune

Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà di Ance Vicenza pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore di Ance Vicenza. Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi di Ance Vicenza conformemente agli scopi statutari. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano Ance Vicenza, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità di Confindustria Vicenza. Durante la vita di Ance Vicenza non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

ART. 32 Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo Comune di Ance Vicenza provvede il Consiglio Generale di Ance Vicenza stessa. Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente di Ance Vicenza con approvazione abbinata del Tesoriere. Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente di Ance Vicenza. Il Presidente può delegare per iscritto al Vice Presidente la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi. In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale di Ance Vicenza conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ART. 33 Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario di Ance Vicenza va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale di Ance Vicenza, conformemente alle disposizioni di legge, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea. All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici. Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale di Ance Vicenza ai Garanti contabili della stessa che ne redigono relazione scritta. Il bilancio consuntivo e preventivo è accompagnato in Assemblea da una relazione del Consiglio Generale curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale di Ance Vicenza, i soci possono prendere visione, presso la sede di Ance Vicenza, nella settimana che precede l'Assemblea. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art.18, alla gestione economico-finanziaria di Ance Vicenza si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale di Ance Vicenza in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 Durata-Scioglimento - Aggregazioni

Ance Vicenza è costituita a tempo indeterminato. Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea e delibera del Consiglio Generale di Confindustria Vicenza. L'Assemblea che delibera lo scioglimento di Ance Vicenza nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette. Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 35 Disposizioni generali

Le modifiche al presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle

motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance. Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di Ance Vicenza e del Consiglio Generale di Confindustria Vicenza. Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi, dalla trasmissione delle modifiche da parte di Ance Vicenza.

ART. 36 Richiamo allo Statuto dell'Ance e di Confindustria Vicenza

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento di Ance Vicenza, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Confindustria Vicenza, nel cui ambito Ance Vicenza è costituita.

ART. 37 Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra Ance Vicenza e Confindustria Vicenza sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'Ance e di Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

ART. 38 Norma di collegamento organizzativo

Fermo restando un attivo coinvolgimento di Ance Vicenza nei percorsi evolutivi della rappresentanza territoriale di Confindustria secondo le modalità stabilite dall'Accordo Ance Confindustria del 25 maggio 2016, Ance Vicenza ha facoltà, in relazione a processi aggregativi attuati da Confindustria Vicenza, di mantenere la propria organizzazione ed il perimetro territoriale di propria competenza, previa dimostrazione all'Ance delle condizioni di sostenibilità organizzativa, di rappresentanza ed economica. I progetti di aggregazione devono essere preventivamente e tempestivamente portati a conoscenza di Ance ai fini delle attività di verifica e coordinamento organizzativo

ART. 39 Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalle approvazioni di cui all'articolo 1.

Il mandato dei componenti del Consiglio in carica all'entrata in vigore del Regolamento avrà scadenza nel primo semestre 2026. Le altre cariche previste dal presente Regolamento (Tesoriere, Garanti Contabili e Proibiviri) saranno elette nell'anno 2024.

Il Bilancio di ANCE Vicenza avrà decorrenza dal 1 gennaio 2025.